

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE III CIVILE

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XXX;

esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti;

rilevato che le parti hanno intrapreso un percorso conciliativo finalizzato ad evitare l'alea del giudizio ed a contenere ulteriori esborsi per spese processuali, verosimilmente non trascurabili alla luce degli approfondimenti di carattere tecnico ancora non disposti (C.T.U.);

rilevato che, in tale ottica, parte attrice ha manifestato la propria disponibilità, in ottica squisitamente transattiva e senza riconoscimento delle avverse tesi giuridiche, a valutare una soluzione conciliativa che preveda il riconoscimento di una quota di corresponsabilità a proprio carico, con riduzione della percentuale di postumi permanenti rispetto alla domanda originaria;

considerato che, a sua volta, la Compagnia convenuta ha manifestato la propria disponibilità a transigere sulla base degli esiti della consulenza medica svolta dal proprio consulente di parte, che ha stimato sussistenti: gg. 60 di i.t.t., gg. 40 di i.t.p. al 50% e una percentuale di danno biologico pari al 24,50;

avuto riguardo alla documentazione disponibile in atti, tra cui il rapporto della P.M., intervenuta nell'immediatezza, con tutti i suoi allegati, prodotto in copia dalla Compagnia e di cui non è contestata la conformità all'originale;

tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria sin qui espletata, delle reciproche concessioni cui le parti si sono già dichiarate disponibili, nonché della espressa richiesta di parte attrice di non dare corso alle C.T.U. per economia processuale e di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.;

rilevato che appare congrua, in ottica conciliativa, la considerazione di una quota pari al 20% di corresponsabilità nella causazione del sinistro a carico di parte attrice (*sulla scorta del rapporto di P.M., dal quale si evincerebbe che il conducente dell'autovettura non avrebbe concesso la prescritta precedenza come da segnaletica di "STOP", ma il motociclista avrebbe tenuto comunque una condotta di guida ed una velocità non consona all'approssimazione ad un incrocio, tanto da essere a sua volta sanzionato ex art. 145, commi 1 e 10, CDS*);

rilevato, quindi, che una base conciliativa idonea a evitare ulteriori approfondimenti istruttori potrebbe consistere nell'accettazione da parte dell'attore della valutazione di invalidità temporanea e danno biologico, quest'ultimo arrotondato al 25%, operata dal medico della Compagnia, e che la quantificazione del danno risarcibile, sulla base di tale valutazione e tenuto conto della percentuale di corresponsabilità nella misura del 20%, potrebbe essere effettuata dalle parti in contraddittorio sulla base dei valori previsti per la fascia di età del danneggiato all'epoca di consolidamento dei postumi dalle Tabelle di Milano sul danno biologico (*il cui utilizzo in sede liquidativa è avallato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. VI^a Sez. Civ., ordinanza 14.1. 2013, n. 134, e Cass. 7.6. 2011, n. 12408 ed il cui recepimento costituisce orientamento pacifico dell'ufficio*), aggiornate all'attualità, con detrazione dalla somma così ottenuta dell'importo già versato a titolo risarcitorio nel XXX dalla Compagnia, pure da rivalutarsi all'attualità secondo indici Istat;

ritenuto che, sempre in ottica conciliativa, in considerazione delle condizioni particolarmente traumatiche in cui il sinistro si è verificato (*auto-moto in ora notturna*), della pluralità di interventi chirurgici subiti dall'attore e della sofferta limitazione delle abilità dinamiche e relazionali in un ragazzo in giovane età, appare equo riconoscere un aumento del 20% a titolo di personalizzazione del danno, comprensivo di ogni tipologia di pregiudizio e di ogni voce risarcitoria;

rilevato che la somma così definitivamente ottenuta dovrebbe essere comunque maggiorata di quanto spettante, per la quota risarcibile, a titolo di spese mediche specificamente documentate agli atti;

ritenuto, quanto alle spese processuali, che la percentuale di concorsualità nella causazione del danno ed il pagamento di una cospicua somma a titolo risarcitorio da parte dell'assicurazione prima e fuori del giudizio giustificano in ottica conciliativa la compensazione delle spese processuali, evidenziando che comunque tutte le parti, compresa quella attrice, trarrebbero giovamento dal contenimento dei costi processuali, destinati ad accrescersi in ipotesi di prosecuzione del giudizio e suscettibili di gravare sulle parti anche in quanto parzialmente soccombenti (*secondo il principio, ormai consolidato nella più recente giurisprudenza, secondo cui «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la*

compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo», v. Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871);

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis c.p.c., propone alle parti, onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso, anche per gli accertamenti tecnici che si dovessero rendere necessari a mezzo di disponenda CTU, a fini conciliativi: 1) il pagamento a favore dell'attore ed a carico della Compagnia assicuratrice dell'auto del convenuto, responsabile in solido, della somma che risulterà dovuta all'esito dell'operazione di calcolo aritmetico da effettuare in contraddittorio secondo gli specifici criteri e parametri indicati in parte motiva; 2) compensazione integrale delle spese di lite.

Concede alle parti termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta e rinvia la causa per la verifica della conciliazione, con riserva di ogni ulteriore provvedimento, all'udienza del XXX, avvertendo le parti che, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, dovranno prendere posizione specifica sulla presente proposta conciliativa ai fini delle opportune valutazioni sul loro comportamento processuale rilevante ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96 c.p.c.

Si comunichi.

Bari, XXX

Il Giudice